

Deliberazione del Consiglio regionale 3 novembre 2015, n. 103 - 38455

**Atto di indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del Piano regionale di revisione e dimensionamento della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi per l'anno scolastico 2016/2017.**

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 (Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola);

considerato che l'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della funzione pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure per un più razionale utilizzo delle risorse umane e degli strumenti disponibili che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico;

preso atto dello Schema di Piano programmatico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato il 1° ottobre 2008 e riguardante interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumenti del sistema scolastico;

visti i decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

considerate le disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89 recanti rispettivamente i Regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;

visto l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione, fornisce disposizioni in merito alla razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica prevedendo in particolare al comma 4 che la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado siano aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle autonomie scolastiche costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado e che detti istituti comprensivi per acquisire autonomia debbano essere costituiti con almeno mille alunni, con deroga a cinquecento alunni per comuni montani e preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012 del 7 giugno 2011, che ha disposto l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 19 del d.l. 98/2011;

visto l'articolo 4 ed in particolare i commi 69 e 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012);

visti i decreti interministeriali del 24 aprile 2012, rispettivamente prot. n. 7428 e 7431, che definiscono ambiti, criteri e modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali e degli istituti tecnici negli spazi di flessibilità previsti rispettivamente dai decreti del Presidente della Repubblica 87/2010 e 88/2010;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 (Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89);

visto il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 7 ottobre 2013 (Integrazione dell'elenco nazionale delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici istituito con decreto interministeriale MIUR – MEF del 24 aprile 2012 con l'opzione «Tecnologie del legno» nell'indirizzo «Meccanica, mecatronica ed energia» articolazione «Meccanica e mecatronica»);

visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca) convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

preso atto dell'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali assunto in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 (Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali);

visto i decreti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 12 marzo 2015 (Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione di adulti) e del 6 luglio 2015, n. 466 (Dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2015/2016);

vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);

vista la circolare del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 5 ottobre 2015, prot. n. 2157 che prevede la completa definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, previsto dalla legge 107/2015, entro il 15 gennaio 2016;

vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa);

vista la legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali);

vista la deliberazione del Consiglio regionale 4 novembre 2014, n. 10-35899 (Atto di indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche piemontesi e per la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2015/2016) e tenuto conto che successivamente a tale deliberazione sono intervenute innovazioni normative che incideranno sostanzialmente sulla programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche per l'anno 2016/2017;

visto l'Accordo tra Regione Piemonte e l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte per la realizzazione a partire dagli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 di percorsi di istruzione e formazione professionale triennali in regime di sussidiarietà da parte degli istituti professionali del Piemonte, sottoscritto in data 3 marzo 2015;

rilevato che nell'anno scolastico 2015/2016 il 27 per cento delle autonomie sta programmando e gestendo la propria offerta formativa in situazione di reggenza, ovvero in mancanza di un dirigente scolastico titolare;

ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra esposto, ed ai fini di una ottimale governance territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa del Piemonte, procedere all'approvazione dell'atto di indirizzo e dei criteri per la definizione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi per l'anno scolastico 2016/2017;

preso atto dell'acquisizione del parere della Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa di cui all'articolo 26 della legge regionale 28/2007;

vista la deliberazione della Giunta regionale 19 ottobre 2015, n. 27-2282 e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

acquisito il parere favorevole della VI commissione consiliare permanente, espresso a maggioranza in data 28 ottobre 2015

## d e l i b e r a

di approvare l'atto di indirizzo ed i criteri per la definizione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi per l'anno scolastico 2016/2017, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di demandare alla Giunta regionale la competenza a trasmettere il presente atto, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale, alle amministrazioni provinciali piemontesi ed alla Città metropolitana di Torino per la redazione dei piani provinciali di dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2016/2017;

di stabilire che le proposte dei piani provinciali di dimensionamento per l'anno scolastico 2016/2017 dovranno pervenire all'amministrazione regionale entro il 20 novembre 2015;

di demandare alla Giunta regionale, sulla base dei criteri adottati con il presente atto e sentita la competente commissione consiliare, l'approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2016/2017 entro il 31 dicembre 2015;

di demandare alla Giunta regionale, sulla base dei criteri adottati con il presente atto:

- la definizione, con propria deliberazione, di termini e modalità di presentazione delle richieste di attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia da parte dei comuni, successivamente alla scadenza per le iscrizioni all'anno scolastico 2016/2017;
- l'approvazione dell'elenco delle autonomie autorizzate e non autorizzate all'attivazione di tali sezioni, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle richieste da parte dei comuni, definita con la deliberazione di cui sopra.

Allegato

**Premessa**

In questi ultimi anni le istituzioni scolastiche, le amministrazioni locali e la Regione hanno attuato significativi interventi di riorganizzazione delle risorse umane e strumentali, tenendo conto del quadro normativo in continua evoluzione. L'azione politica, quindi, sarà indirizzata in coerenza con quanto realizzato fino ad ora.

L'analisi della rete scolastica piemontese scaturita dal Piano di dimensionamento e dal Piano dell'offerta formativa per l'a.s. 2015/2016 evidenzia come questa sia caratterizzata da una significativa articolazione, che riflette la frammentarietà della distribuzione territoriale e amministrativa del Piemonte, particolarmente marcata nelle aree montane: infatti, circa 870 comuni su 1.206 risultano avere almeno un punto di erogazione del servizio scolastico.

La consistenza dell'utenza nelle sedi è differente per i diversi ordini di scuola e risulta influenzata dalla collocazione geografica, in particolare in alcune aree montane o caratterizzate da marginalità socio-economica si riscontra una polarizzazione del servizio e l'assenza di un presidio stabile di dirigenza scolastica, determinata in particolare dal sottodimensionamento delle istituzioni scolastiche.

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria le sedi sono numerose e diffuse in maniera capillare sul territorio piemontese, mentre sono meno numerose le sedi della scuola secondaria di I e di II grado, che raccolgono mediamente un'utenza maggiore e proveniente da una fascia più ampia.

Nell'a.s. 2015/2016 la rete scolastica piemontese risulta complessivamente formata da circa 4.300 sedi, di cui il 19% appartenenti alla scuola paritaria; il servizio statale è gestito da 584 istituzioni scolastiche autonome (di seguito autonomie), di cui 12 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)

Provincia	Direzioni didattiche	Secondarie I grado	Istituti comprensivi	Istituti omnicomprensivi	Secondarie II grado	CPIA	Totale Autonomie
Alessandria	3	1	30	0	16	2	52
Asti	4	2	13	0	8	1	28
Biella	0	0	17	0	7	1	25
Cuneo	8	5	50	0	27	2	92
Novara	4	1	26	1	14	1	47
Torino*	41	20	132	4	81	5	283
Verbano Cusio Ossola	2	1	17	1	9	0	30
Vercelli	0	0	18	0	9	0	27
<b>TOTALE REGIONE</b>	<b>62</b>	<b>30</b>	<b>303</b>	<b>6</b>	<b>171</b>	<b>12</b>	<b>584</b>

Il 27% delle autonomie sta programmando e gestendo la propria offerta formativa in situazione di reggenza, ovvero in mancanza di un dirigente scolastico titolare. In questa percentuale sono incluse le autonomie sottodimensionate, in cui sia il dirigente scolastico sia il direttore dei servizi scolastici e amministrativi sono reggenti

La Regione, titolare di cruciali funzioni in materia di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, intende svolgere il suo ruolo tendendo ad una programmazione il più efficiente possibile, nel rispetto delle peculiarità del territorio, la cui conformazione è contraddistinta dalla presenza per oltre il 75% di piccoli comuni, ragione per cui - nel formulare i criteri per il dimensionamento scolastico in relazione alle

deroghe per i plessi - la Regione tiene conto delle reali esigenze delle realtà locali e del disagio di frequenza scolastica non solo nei comuni montani, ma anche in quei comuni con situazione di marginalità socio-economica e con popolazione fino a 5.000 abitanti ricompresi nell'elenco approvato dalla Giunta regionale con DGR 21 novembre 2008, n. 1-10104.

Nell'a.s. 2016/2017, il processo di definizione del Piano regionale di dimensionamento delle autonomie e della la programmazione dell'offerta formativa al fine dell'ottimale erogazione del servizio di istruzione si inserisce all'interno del quadro normativo fortemente innovato dalla legge 107/2015, tenendo presenti le azioni definite in sede di programmazione comunitaria per il periodo 2014/2020 sull'obiettivo 10 "Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente" e le analisi effettuate nell'ambito della "Strategia nazionale per le aree interne" della programmazione 2014/2020.

La Regione, nella propria azione programmatica, inoltre, terrà conto della complementarietà del sistema, valorizzandone tutte le componenti, promuovendo interlocuzioni con i soggetti del territorio nel rispetto della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie, e agendo con di specifiche iniziative di programmazione nel caso di scuole a gestione comunale.

Le autonomie riferite al primo ciclo di istruzione rappresentano oltre il 69% dell'offerta totale, di queste poco meno del 25% è ancora caratterizzato dal modello cosiddetto "orizzontale".

Si conferma, quindi, l'indirizzo a superare l'aggregazione "verticale" delle attuali istituzioni scolastiche costituite separatamente da direzioni didattiche e istituti secondari di I grado, in istituti comprensivi, composti da scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, non quale soluzione meramente istituzionale-organizzativa, ma nell'ottica dell'attuazione di un progetto, che ha come caratteristiche basilari la continuità educativa e l'integrazione di competenze ed esperienze tra i docenti di vario grado, da mettere in atto nella prospettiva di un riordino complessivo del sistema dell'istruzione, che preveda anche il superamento di tutte le situazioni di sottodimensionamento, in coerenza con le innovazioni introdotte dalla legge 107/2015.

<b>Istituzioni scolastiche sottodimensionate 2015/2016 con i dati di O.D. al 26/03/2015</b>			
<b>Provincia</b>	<b>Tipo istituto</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Comune</b>
Asti	Istituto Istruzione Superiore	G. Penna	Asti
Asti	Scuola Primo Grado	Goltieri	Asti
Biella	Istituto Comprensivo	Vittorio Sella	Pettinengo
Cuneo	Istituto Comprensivo	C .Pavese	Santo Stefano Belbo
Novara	Convitto Nazionale	C. Alberto	Novara
Verbano Cusio Ossola	Istituto Comprensivo	Dalla Chiesa	Vogogna
Verbano Cusio Ossola	Istituto Comprensivo	di Piedimulera	Piedimulera
Verbano Cusio Ossola	Istituto Tecnico	"Einaudi"	Domodossola
Vercelli	Istituto Comprensivo	Alta Valsesia	Balmuccia
Vercelli	Istituto Istruzione Superiore	D'Adda	Varallo

Nell'ambito dell'offerta formativa del secondo ciclo di istruzione nell'a.s. 2014/2015 circa 28.000 studenti hanno conseguito un diploma di maturità nella scuola statale. In questo momento di incertezza economica è più che mai necessario impegnarsi per offrire agli studenti le opportunità e gli strumenti per costruire un progetto di studio e di lavoro per il futuro, come sollecitato anche dall'Unione europea. Risulta, quindi, evidente la necessità di pervenire ad un sistema educativo di qualità elevata, al fine di rendere i processi formativi coerenti con le realtà economiche e sociali del contesto di riferimento.

Per rispondere alle esigenze dell'utenza e del mondo produttivo con la conseguente eliminazione di sovrapposizione di alcuni percorsi formativi, è necessario definire sul territorio una rete di servizi scolastici più efficace ed efficiente e progettare una distribuzione più equilibrata delle tipologie e degli indirizzi di scuola secondaria di II grado.

Il contesto normativo degli ultimi anni ha operato a favore dell'unitarietà del sistema formativo territoriale anche in relazione alla programmazione dell'offerta formativa: la stessa riforma delle scuole secondarie di II grado, avviata a partire dall'a.s. 2010/2011, contiene elementi che indirizzano verso una sempre maggiore integrazione della scuola con altre componenti formative (formazione professionale, sistema universitario ed imprese). In questo ambito, vale la pena di ricordare la complementarietà del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), in particolare per quanto attiene la realizzazione dei percorsi IeFP realizzati in regime di sussidiarietà integrativa realizzati presso gli istituti professionali, sulla base di Accordi con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (USR) a partire dall'a.s. 2011/2012, così come le azioni attuate in tema di poli formativi, di alternanza scuola-lavoro, di apprendimento permanente.

Di fronte ai vari mutamenti in corso, l'offerta formativa deve offrire una gamma di opportunità che tenga conto della reale domanda territoriale, così da armonizzare le esigenze educative personali alle specifiche esigenze formative necessarie allo sviluppo economico del territorio e ad una migliore occupabilità dei giovani.

Inoltre, in sede di programmazione dell'offerta formativa, in particolare nell'autorizzazione di nuovi indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni per gli istituti professionali, la Regione terrà conto del forte impegno che sta caratterizzando la costruzione del sistema integrato di istruzione e formazione professionale.

La programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2016/2017 dovrà essere improntata su principi di:

- efficienza ed efficacia della distribuzione territoriale dell'offerta, anche attraverso azioni di razionalizzazione;
- garanzia di un'offerta formativa sostenibile in rapporto alle risorse disponibili e stabile nel lungo periodo;
- contrasto della dispersione scolastica;
- consentire e favorire opportunità di interazione con il sistema formativo, il mondo del lavoro, il sistema dell'università e della ricerca.

Tenendo a riferimento il contesto sopra esposto ed il quadro normativo riepilogato di seguito, gli enti di area vasta (province e città metropolitana) ed i comuni dovranno operare le azioni di dimensionamento per l'a.s. 2016/2017 con l'obiettivo di costituire un assetto radicato nel territorio e strutture organizzativamente funzionali e stabili nel medio-lungo periodo, in grado di garantire una didattica ed un'offerta formativa efficaci e qualitativamente adeguati.

### ***Quadro normativo di riferimento***

- legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 21 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", che all'articolo 137 affida allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri ed i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, all'articolo 138 individua le funzioni amministrative da delegare alle Regioni, all'articolo 139 attribuisce alle province ed ai comuni alcune funzioni in materia di istruzione;
- decreto Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e s.m. i "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola);
- decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59";

- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, recante riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che all'articolo 64 prevede disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- Schema di Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumenti del sistema scolastico (2008);
- decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- sentenza Corte Costituzionale n. 200/2009, che conferma che le regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica;
- decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- intesa rep. 129/CU del 16 dicembre 2010 riguardante l'adozione di linee-guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- legge 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, che all'articolo 19 fornisce disposizioni in merito alla razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;
- sentenza Corte Costituzionale n. 92/2011 che annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell'infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 ed i 3 anni nelle sezioni di infanzia dei piccoli comuni) dell'articolo 2 del DPR n. 89/2009 e chiarisce che detta competenza non è dello Stato bensì spetta alle regioni nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica;
- DGR 14 novembre 2011, n. 36-2896 di recepimento degli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e formazione professionale, che fornisce indicazioni per gli adeguamenti del sistema piemontese di Istruzione e formazione professionale e per il sistema degli standard regionali;
- legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012” che all'articolo 4, commi 69 e 70, detta norme in materia di istituzioni scolastiche sottodimensionate;
- sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 19, comma 4 del decreto legge 98/2011 convertito con modificazione dalla legge n. 111/2011;
- legge 4 aprile 2012, n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” che all'articolo 50 fornisce norme in materia di consolidamento e potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e all'articolo 52 in merito alla promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS;

- decreto interministeriale del 24 aprile 2012, prot. n. 7428 “Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale”;
- decreto interministeriale del 24 aprile 2012, prot. n. 7431 “Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale”;
- direttiva del Ministro istruzione università e ricerca del 1° agosto 2012, n. 69 “Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all'Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 2, lettera d), D.P.R. n. 88/2010”;
- direttiva del Ministro del 1° agosto 2012, n. 70 concernente le Linee Guida per i percorsi degli Istituti Professionali relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all'Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 4, lettera c), D.P.R. n. 87/2010;
- decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2013, n. 52 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;
- atto di indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2013;
- decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 7 ottobre 2013 “Integrazione dell'elenco nazionale delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici, opzione Tecnologie del legno nell'indirizzo Meccanica Meccatronica ed energia, articolazione Meccanica e Meccatronica”;
- legge 8 novembre 2013, n. 128 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;
- circolare del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 10 aprile 2014, n. 36 “Istruzioni per l'attivazione dei C.P.I.A. e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello. Trasmissione Schema di Decreto del MIUR di concerto con il MEF”;
- Accordo tra Governo, Regioni e Enti locali assunto in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali”;
- circolare del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 27 febbraio 2015, n. 6 “Iscrizione ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2015/16”;
- decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 12 marzo 2015 “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei C.P.I.A.”;
- decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca 6 luglio 2015, n. 466 inerente la consistenza complessive delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2015/2016;
- legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- legge regionale del 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”;
- legge regionale del 28 settembre 2012, n. 11 “Disposizioni organiche in materia di enti locali”;
- legge regionale del 14 marzo 2014, n. 3 “Legge sulla montagna”
- piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014 approvato con DCR 29 dicembre 2011, n. 142-50340;
- Accordo tra Regione Piemonte e l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte per la realizzazione a partire dagli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 di percorsi di istruzione e formazione professionale triennali in regime di sussidiarietà da parte degli istituti professionali del Piemonte, sottoscritto in data 3 marzo 2015;

## Programmazione della rete scolastica

- *Formazione delle classi*

Sulla base del DPR 81/2009, Titolo II, Capo II e III, la formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è la seguente:

	Sezioni/Classi	Pluriclassi o classi articolate	Deroghe per comuni montani	Ulteriori deroghe (artt. 4, 5 e 7)
<b>Scuola dell'infanzia (art. 9)</b>	18-26 (29 in casi di eccedenze)			Possibile deroga del 10% dei parametri se motivata.
<b>Scuola primaria (art. 10)</b>	15-26 (27 in casi di eccedenze)	8-18	minimo per classe: 10 iscritti	Non più di 20 iscritti con la presenza di alunni disabili (nel rispetto delle dotazioni organiche)
<b>Scuola secondaria di I grado (art. 11)</b>	18-27 (28 in casi di eccedenze) (30 con sezione unica) (media iscritti $\geq 20$ per classi II e III)	10-18	minimo per classe: 10 iscritti	Per le classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura (organizzate anche in pluriclasse)
<b>Scuola secondaria di II grado (artt. 16 e 17)</b>	27-30 (25-30 con unico corso) (media iscritti $\geq 22$ per classi II, III, IV) (minimo 10 iscritti per classe V)	12-27		non si applicano i limiti minimi e massimi previsti.

- *Punti di erogazione del servizio*

Per "punti di erogazione del servizio" si intendono i plessi della scuola dell'infanzia, i plessi della scuola primaria, le succursali e le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado, le scuole coordinate, le succursali, le sezioni staccate e le sezioni annesse o aggregate della scuola secondaria di II grado.

I parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono, di norma, i seguenti:

- i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti con almeno 20 bambini;
- i plessi di scuola primaria sono costituiti con almeno 35 alunni, con un corso completo; nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza di almeno 2 corsi completi, ove le condizioni socio-economico-territoriali lo consentono;
- le succursali e le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite, ove le condizioni socio-economico-territoriali lo consentono, in presenza di almeno 40 alunni, con un corso completo;
- nelle scuole secondarie di II grado le scuole coordinate, le succursali, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate nonché gli indirizzi di studio funzionanti nella medesima sede scolastica sono costituite con la previsione di un corso quinquennale;
- possono essere mantenuti attivi, in deroga, i plessi già funzionanti siti in comuni montani ed in comuni marginali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104:
  - o di scuola dell'infanzia costituiti con almeno 10 bambini;
  - o di scuola primaria costituiti con almeno una classe di 10 bambini o una pluriclasse con minimo di 8 e massimo di 18 alunni;
  - o le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado costituite con almeno 20 alunni.

	Soglia minima	Deroghe per il mantenimento nei comuni montani e marginali
<b>Scuola dell'infanzia</b>	20	10
<b>Scuola primaria</b>	35 (almeno 2 corsi completi in centri ad alta densità demografica)	10 (pluriclasse min. 8/ max 18)
<b>Scuola secondaria di I grado</b>	40	20 (sezioni staccate)
<b>Scuola secondaria di II grado</b>	previsione di un corso quinquennale	//

Le province e la Città metropolitana di Torino dovranno indicare nei propri piani l'elenco dei plessi da mantenere in deroga.

Ai fini dell'eventuale soppressione di un plesso occorre considerare, oltre al dato numerico degli alunni, di cui sopra, anche la presenza di requisiti che permettano un facile accesso della popolazione studentesca al servizio scolastico, secondo le condizioni di accesso relative alle distanze indicate:

- per le scuole dell'infanzia non più di km 5 da percorrere in non più di 15 minuti;
- per le scuole primarie da km 5 a km 9 da percorrere in non più di 20 minuti;
- per le scuole secondarie di I grado non più di km 10 da percorrere in non più di 30 minuti.

Le province e la Città metropolitana di Torino, in collaborazione con gli uffici scolastici territoriali effettuano una ricognizione dei punti di erogazione del servizio non attivi almeno dall'a.s. 2013/2014, per i quali risulti però ancora presente il codice meccanografico MIUR e li inseriscono nei propri piani, al fine della loro soppressione.

Nell'ambito della pianificazione gli enti dovranno riferirsi ai seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento con riferimento anche all'andamento demografico in corso, rapportata alla disponibilità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori) prevista dal piano di utilizzo degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali del bacino di utenza;
- conseguire una più razionale ed efficace distribuzione della rete scolastica sul territorio.

In caso di istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio, oltre a quanto sopra indicato, dovrà essere attestato che, entro l'avvio dell'a.s. 2016/2017, i locali che ospiteranno il nuovo punto di erogazione saranno disponibili a norma di legge, in un edificio nelle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, previste dalla normativa vigente.

Il rispetto dei criteri sopra indicati dovrà essere esplicitamente inserito negli atti di pianificazione dei comuni, che saranno trasmessi alla provincia di riferimento ed alla Città metropolitana di Torino, unitamente alla relativa documentazione, ai fini dell'inserimento delle proposte nei piani provinciali e metropolitano.

La Regione valorizza il ruolo della scuola dell'infanzia mantenendo, per quanto possibile, i punti di erogazione nei territori in cui sono attualmente già operanti, pertanto:

- in caso di chiusura del servizio di scuola dell'infanzia non statale con richiesta di attivazione del servizio di scuola statale, di norma, si procede all'istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio;
- in caso di richiesta di istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia la Regione attiva consultazioni con i soggetti del territorio interessati, nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie.

Eventuali modificazioni del numero delle sezioni di scuola dell'infanzia autorizzate sui plessi, nell'ambito della stessa istituzione scolastica autonoma, dovranno essere previste negli atti di pianificazione dei comuni

sede delle scuole dell'infanzia interessate, fermo restando la disponibilità e l'attestazione delle condizioni dei locali a norma di legge entro l'avvio dell'a.s. 2016/2017 (vedere quanto previsto al paragrafo "sezioni dell'infanzia – nuove sezioni"). Le modifiche saranno inserite nei piani provinciali/piano metropolitano.

- *Dimensionamento autonomie scolastiche*

Privilegiare gli accorpamenti assume particolare rilevanza nei confronti delle scuole che presentano parametri inferiori alla normativa vigente, anche al fine dell'ottimale gestione organizzativa e didattica delle istituzioni autonome.

L'azione di dimensionamento dovrà consentire il raggiungimento della media regionale di circa 950 alunni per istituto.

Nella definizione del nuovo assetto dovrà essere considerato anche l'impatto organizzativo che questo potrebbe determinare nella definizione degli organici del personale docente e non docente.

Nel primo ciclo dovrà essere favorita l'aggregazione "verticale" delle attuali istituzioni scolastiche costituite separatamente da direzioni didattiche e istituti secondari di I grado in istituti comprensivi, in particolare nei territori dove risulta ancora diffusa l'aggregazione "orizzontale". La definizione degli istituti comprensivi dovrà presentare -rispetto ai singoli ordini di scuola - una composizione degli alunni proporzionata e tendenzialmente riferirsi al medesimo bacino di utenza.

Nelle autonomie formate da scuole secondarie di II grado (II ciclo), l'aggregazione fra istituti dovrà essere attuata tenendo conto dell'offerta formativa degli stessi, del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni del biennio successivo, nonché degli spazi disponibili, favorendo l'ottimale utilizzo degli edifici e dei locali.

- *Scuole dell'infanzia- nuove sezioni*

L'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia riguarda:

- l'attivazione di sezioni aggiuntive presso scuole dell'infanzia già funzionanti o autorizzate nell'ambito del dimensionamento scolastico;
- il completamento orario delle sezioni a tempo ridotto, già funzionanti negli anni scolastici precedenti.

Fatti salvi i casi di istituzione di nuove sezioni a seguito di chiusura di scuole dell'infanzia gestite direttamente dai comuni per cui sia necessario un intervento articolato su più anni scolastici, per i quali si procede con deliberazione della Giunta regionale, a specifiche programmazioni in accordo con la provincia di competenza o la Città metropolitana di Torino e l'USR, l'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia verrà autorizzata dalla Regione sulla base delle segnalazioni che verranno presentate dai comuni sede di scuola dell'infanzia statale e fino a concorrenza delle risorse umane assegnate e disponibili.

I comuni dovranno:

- assumersi gli oneri derivanti dall'eventuale istituzione della nuova sezione di scuola dell'infanzia,
- garantire la disponibilità, a norma di legge, dei locali in cui sarà ospitata la nuova sezione entro l'avvio dell'a.s. 2016/2017 presso l'edificio sede della scuola dell'infanzia già attiva, che dovrà essere provvisto dell'autorizzazione al funzionamento per un numero di sezioni ricomprendente quelle richieste;
- attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'edificio che ospiterà la nuova sezione, secondo la normativa vigente.

Ai fini della programmazione, la Regione valuterà le richieste presentate dai comuni secondo le seguenti priorità di intervento:

- nel caso di comuni dove viene meno il servizio pubblico, di norma, sarà assegnato un numero di sezioni corrispondente a quello del plesso soppresso;
- completamento di sezioni già funzionanti a orario ridotto nell'a.s. 2015/2016 e precedenti;
- scuole con allievi in lista di attesa in ordine decrescente rispetto alla lista medesima, con riserva del 30% dei posti complessivo ai comuni il cui territorio è montano ed ai comuni in situazione di marginalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104, sulla base delle richieste accoglibili. E' prioritariamente assegnata una nuova sezione a tutte le scuole aventi diritto e solo

successivamente ulteriori eventuali sezioni a scuole che ne abbiano richieste più di una e ne abbiano i requisiti.

Sia in caso di attivazione di sezioni aggiuntive, sia in caso di completamento di sezioni già funzionanti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del DPR 81/2009, la scuola dell'infanzia interessata dovrà presentare una lista di attesa o un numero di alunni iscritti per l'a.s. 2016/2017 non inferiore a 18 bambini (esclusi gli alunni nati fra il 1° gennaio 2014 e il 30 aprile 2014).

Fermi restando i parametri di cui all'articolo 9, comma 2, del DPR 81/2009, ai fini della determinazione dell'effettiva lista d'attesa, saranno prese in considerazione le modalità di definizione della stessa (es. di plesso, di autonomia, comunale), anche sulla base delle richieste delle famiglie.

Ai fini dell'efficace programmazione dell'offerta, si valuterà l'effettiva sostenibilità dell'implementazione dell'offerta di scuola dell'infanzia richiesta dal comune in considerazione sia del trend storico delle iscrizioni, sia della potenziale popolazione scolastica del triennio successivo, rispetto al bacino d'utenza, anche favorendo il riequilibrio a livello di istituzione autonoma di riferimento, in particolare per quanto riguarda le scuole dell'infanzia ubicate nei territori montani.

La Regione attiva consultazioni con i soggetti interessati, anche al fine di valutare la richiesta dell'utenza in considerazione dell'offerta complessiva del territorio, nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie.

E' comunque garantita l'autorizzazione al funzionamento di nuove sezioni in tutte le province, ove sussista almeno una segnalazione ammissibile e rispondente ai criteri previsti.

### ***Programmazione dell'offerta formativa***

#### *Scuole secondarie di II grado*

Eventuali nuovi percorsi e indirizzi per l'a.s. 2016/2017, dovranno essere richiesti per singola sede (inteso come singolo codice meccanografico sede di organico).

Per l'individuazione dei percorsi ed indirizzi, le province e la Città metropolitana di Torino dovranno:

- considerare:
  - la consistenza della popolazione scolastica nel bacino di riferimento rispetto all'offerta formativa già esistente;
  - la possibilità di realizzare percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) in via sussidiaria;
  - la fattibilità di realizzare esperienze di alternanza scuola/lavoro;
  - la presenza di corsi ITS e IFTS.
- rispettare i seguenti criteri, anche a livello di impatto nel territorio provinciale limitrofo:
  - presenza di documentata richiesta da parte del territorio, sostenuta dai dati numerici di previsione di un aumento nel numero di iscritti tale da consentire l'attivazione di una classe ed il mantenimento dell'indirizzo negli anni successivi, ai sensi del DPR 81/2009;
  - evitare duplicazioni/sovrapposizioni nel bacino di riferimento, anche rispetto all'offerta formativa del sistema dell'IeFP riferita all'assolvimento del diritto/dovere;
  - risultare innovativi ed originali in quanto assenti nel bacino di riferimento;
  - non in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe (al fine di rendere l'offerta formativa più efficace e rispondente alle richieste del territorio è prevista una deroga nei casi documentati in cui le istituzioni scolastiche e le agenzie formative presenti non riescano a soddisfare tutte le richieste degli allievi, avendo saturato tutti i locali disponibili);
  - essere coerenti con l'offerta formativa già esistente;
  - armonizzarsi alla rete già esistente dei trasporti pubblici;
  - consentire la qualità della didattica ed il pieno rispetto della sicurezza;
  - conciliarsi, per la durata dell'intero percorso formativo, con le strutture, le risorse strumentali (aule e laboratori) e le attrezzature esistenti o disponibili.

L'istituzione di nuovi indirizzi è comunque subordinata alla sostituzione di indirizzi effettivamente attivi nell'a.s. 2015/2016 presso la medesima sede, che potranno proseguire solo a esaurimento delle classi.

Le proposte delle province e della Città metropolitana di Torino dovranno dare espressamente conto di quanto sopra indicato nei propri piani, ai fini dell'eventuale inserimento delle proposte nel Piano regionale.

I criteri sopra indicati si applicano anche per la richiesta di attivazione delle seguenti articolazioni/opzioni, che sono caratterizzate fin dalla classe prima da specifiche discipline e/o esercitazioni pratiche:

- le articolazioni Servizi socio-sanitari, Odontotecnico e Ottico dei servizi socio sanitari dell'Istituto professionale Servizi, indirizzo Servizi socio-sanitari;
- le opzioni Scienze applicate;
- l'opzione economico-sociale del Liceo delle scienze umane;
- le Sezioni musicale e coreutica del Liceo musicale e coreutica.

Nell'a.s. 2016/2017 proseguono i percorsi dell'offerta formativa delle sezioni sportive del Liceo scientifico effettivamente attivate dall'USR negli aa.ss. 2014/2015 e 2015/2016. Nell'a.s. 2016/2017 le sezioni sportive autorizzate con DGR 29 dicembre 2014, n. 33-847 e s.m.i, ma non effettivamente attivate dall'USR nell'a.s. 2015/2016 si ritengono automaticamente decadute, non saranno autorizzate nuove sezioni e sarà autorizzato solo incremento dell'offerta già autorizzata ed attivata negli anni precedenti, fermo restando il rispetto dei seguenti criteri:

- documentata richiesta da parte del territorio, sostenuta dai dati numerici riferiti agli anni precedenti, sufficiente a costituire una classe completa ai sensi dei parametri previsti dal DPR 81/2009;
- disponibilità di spazi sufficienti per l'intero percorso scolastico nella struttura in cui è attiva la sezione sportiva già autorizzata ed attivata negli anni precedenti.

In considerazione della previsione del DPR 52/2013 che dispone che, per l'istituzione di ulteriori sezioni successivamente al primo anno di attivazione, permane il perseguimento degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed evitando comunque che l'attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale di una o più classi di concorso, l'effettiva attivazione delle stesse sarà disposta dall'USR nei limiti previsti dalla normativa sopra citata.

Le opzioni ed articolazioni per l'a.s. 2016/2017 degli istituti tecnici e professionali dovranno essere richiesti per singola sede (inteso come singolo codice meccanografico sede di organico) ed essere coerenti con i percorsi avviati nell'a.s. 2014/2015 e, per gli istituti professionali, finalizzate al rilascio della qualifica triennale regionale in regime di sussidiarietà integrativa, laddove esista una relazione. Non saranno autorizzate articolazioni e/o opzioni in numero superiore al numero delle classi seconde attivate nell'a.s. 2015/2016 per l'indirizzo di studio di riferimento, e comunque previa verifica del numero degli studenti riferiti a tali classi, al fine di evitare il proliferare del fenomeno delle classi articolate. I criteri sopra indicati si applicano anche agli indirizzi del Liceo artistico.

Gli indirizzi e le relative eventuali opzioni ed articolazioni presenti nell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, compresi quelli acquisiti a seguito di accorpamento, saranno soppressi dopo tre anni scolastici consecutivi di non attivazione della prima classe di riferimento, a seguito di ricognizione effettuata dalla Regione con l'USR, che provvederà alla cancellazione del relativo codice indirizzo assegnato a sistema; la loro eventuale reintroduzione dovrà essere espressamente richiesta nel piano provinciale. In caso di corsi quinquennali si procederà ad esaurimento e non potrà più essere attivata automaticamente la classe prima, per la cui attivazione dovrà essere avanzata nuova richiesta.

Per meglio ottemperare agli aspetti operativi derivanti da quanto sopra disposto, la struttura della Regione competente per materia è delegata a predisporre una mappatura dell'offerta formativa complessiva, in collaborazione con le province e la Città metropolitana di Torino, anche al fine del monitoraggio della completa applicazione di quanto già precedentemente disposto con DCR 27 luglio 2012, n. 184-30762, DCR 29 ottobre 2013, n. 252-33474 e DCR 4 novembre 2014, n. 10-35899.

- *Liceo internazionale e liceo europeo*

Considerato che per questi indirizzi non è stata ancora avviato l'iter per l'emanazione della normativa di riordino prevista dall'articolo 3, comma 2, del DPR 89/2010, non si procederà all'attivazione di nuove sezioni bilingue, di sezioni ad opzione internazionale, di Liceo classico europeo, di Liceo linguistico europeo, fino a diversa disposizione di legge.

La richiesta di attivazione a partire dall'a.s. 2016/2017 dell'indirizzo di Liceo linguistico in sostituzione di sezioni bilingui, di sezioni ad opzione internazionale, di Liceo classico europeo, di Liceo linguistico europeo attive nell'a.s. 2015/2016 è assimilabile all'istituzione di nuovi indirizzi a seguito di sostituzione di indirizzi attivi, pertanto le sezioni per cui si richiede la sostituzione potranno proseguire solo a esaurimento delle classi, e comunque ferme restando le sezioni istituite sulla base di accordi internazionali.

### ***Centri per l'Istruzione per gli Adulti (CPIA)***

Ai fini della valorizzazione dell'istruzione degli adulti dei dodici CPIA attivi nell'a.s. 2015/2016 in Piemonte, potrà essere attuata solamente un'eventuale revisione in termini di punti di erogazione del servizio stabili, finalizzata al consolidamento ed al rafforzamento sul territorio dell'assetto organizzativo, anche in funzione degli accordi di rete fra CPIA ed istituzioni autonome del secondo ciclo di istruzione.

### ***Procedure e tempistica***

Il dimensionamento scolastico deve scaturire da un'azione sinergica tra istituzioni scolastiche e territoriali, che sono chiamate a collaborare, nel rispetto delle reciproche competenze.

Le province e la Città metropolitana di Torino, nel rispetto dei criteri indicati dal presente atto in merito alla programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, per una giusta condivisione delle proposte tra i diversi livelli istituzionali:

- attivano incontri con i comuni, le comunità montane e collinari, le autonomie scolastiche, gli uffici territoriali provinciali e tutti quei soggetti che ritengono di coinvolgere;
- acquisiscono le proposte deliberate dai comuni, con i relativi pareri deliberati dall'autonomia scolastica interessata relativamente alle scuole del I ciclo;
- acquisiscono le proposte ed i pareri deliberati dalle autonomie scolastiche delle scuole secondarie di II grado;
- attestano la coerenza delle proposte ai criteri previsti dal presente atto di indirizzo;
- definiscono ed approvano il Piano di dimensionamento ed il Piano dell'offerta formativa relativo agli indirizzi di studio con propria motivata deliberazione, che deve comprendere anche un breve verbale degli incontri sul territorio con gli eventuali rilievi, le proposte non accolte e l'espressa motivazione del non accoglimento;
- trasmettono alla Regione il piano provinciale/metropolitano di dimensionamento ed il piano provinciale/metropolitano dell'offerta formativa entro il **20 novembre 2015**, fatta salva la possibilità di richiedere proroghe motivate, che dovranno essere autorizzate dalla Giunta regionale in sede di approvazione del Piano.

La Regione, acquisite le proposte dei piani:

- ne verifica la rispondenza con gli indirizzi ed i criteri di cui ai paragrafi precedenti
- acquisisce il parere della competente commissione consiliare;
- approva, definitivamente con una deliberazione della Giunta regionale, il Piano regionale di dimensionamento scolastico ed il Piano regionale dell'offerta formativa **entro il 31 dicembre 2015** e li trasmette all'USR per i dovuti adempimenti.

La Regione, con deliberazioni della Giunta regionale:

- successivamente alla **scadenza per le iscrizioni all'a.s. 2016/2017**, definisce termini e modalità di presentazione, da parte dei comuni, delle richieste riferite alla programmazione relativa a nuove sezioni di scuola dell'infanzia;
- approva l'elenco delle autonomie autorizzate e non autorizzate all'attivazione di tali sezioni, **entro 90 giorni** dalla data di scadenza per la presentazione delle richieste da parte dei comuni, definita con la deliberazione di cui sopra.